

**REGOLAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI
CENTRO INCONTRO DI
VIA SAN GIORGIO E REGIONE MADDALENA**

Art.1

Sono costituite due Associazioni locali di volontariato con sede in CHIERI (TO) in Via San Giorgio 19 e in via della Resistenza 7 (Regione Maddalena).

Art.2

Ogni Associazione ha durata illimitata.

Art.3

L'Associazione non ha fini di lucro, ma di solidarietà civile, culturale e sociale. Ha come scopo la costituzione di un luogo di incontro, di animazione, di attività ricreative e di informazione. In special modo è destinato alle persone ritirate dal lavoro, con l'obiettivo di prevenire l'isolamento e di stimolare lo spirito di amicizia e di solidarietà tra tutti i soci e i loro famigliari.

Art.4

L'Associazione, pertanto:

- ✍ predispone ed organizza centri di informazione;
- ✍ svolge manifestazioni, convegni, dibattiti per il raggiungimento e la diffusione dei propri scopi sociali;
- ✍ collabora con gli altri enti o gruppi con finalità analoghe;
- ✍ organizza attività di svago e ricreative;
- ✍ accoglie ed aiuta persone in difficoltà a causa di particolari condizioni fisiche, psichiche o sociali.

Per il raggiungimento di dette finalità, l'Associazione potrà collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché partecipare con organismi, movimenti o associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti. L'Associazione potrà, inoltre, ricevere contributi e sovvenzioni da ente pubblico o privato.

Art.5

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone che intendono perseguire scopi e finalità dell'Associazione stessa, rispettandone lo Statuto ed eventuali regolamenti. Possono essere soci tutte le persone che abbiano aderito al tesseramento versando la quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo e che abbiano compiuto il 18° anno di età.

Art.6

Solamente gli associati aventi più di 45 anni di età hanno diritto al voto oppure di essere votati.

Tale limite di età è previsto per l'approvazione e le modifiche dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art.7

Gli aderenti all'Associazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'organizzazione è animato da spirito di solidarietà.

Art.8

Il Consiglio Direttivo decide sull'esclusione del socio che ha commesso azioni pregiudizievoli agli scopi o al patrimonio dell'Associazione
Il socio che commette azioni pregiudizievoli agli scopi o al patrimonio dell'Associazione può essere escluso senza che gli venga rimborsata la quota annuale versata.

Art.9

Sono organi dell'Associazione:

- ? l'Assemblea dei soci;
- ? il Consiglio Direttivo;
- ? il Presidente.

Art.10

Il CONSIGLIO DIRETTIVO è composto da cinque a nove componenti eletti dall'Assemblea generale e comunque in numero dispari.

Nomina al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

In caso di impedimento permanente o di dimissione di un componente, si procede alla sostituzione nominando il primo escluso dalla lista dei candidati. Qualora fosse esaurita, le funzioni del direttivo rimangono in carica fino a nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta lo ritenga necessario, oppure quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni.

Le sedute del Consiglio vengono verbalizzate dal Segretario e il verbale stesso firmato dal Presidente e dal Segretario.

Non possono far parte dello stesso Consiglio Direttivo più di due componenti della stessa famiglia o affini.

Art.11

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- ✍ elaborare un programma annuale
- ✍ coordinare ed attuare le attività dell'Associazione sulla base delle linee generali di programma decise dall'Assemblea;
- ✍ elaborare le proposte da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea;

- ✍ amministrare le risorse dell'Associazione, predisporre il Bilancio Consuntivo e quello di Previsione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- ✍ autorizzare il Presidente a compiere atti di straordinaria amministrazione.

Art.12

Il PRESIDENTE è nominato dal Consiglio Direttivo nella prima seduta dopo le votazioni ed ha la rappresentanza dell'Associazione.

Svolge tutti gli atti di ordinaria amministrazione e, con delibera del Consiglio Direttivo, quelli di straordinaria amministrazione.

Convoca, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

Può, sulla propria responsabilità, assumere provvedimenti urgenti, salvo la rettifica del Consiglio Direttivo che si esprimerà nella prima seduta successiva.

Predisporre, in accordo con il Segretario, l'ordine del giorno del Consiglio e dell'Assemblea.

In caso di impedimento temporaneo verrà sostituito nelle funzioni ordinarie dal Vice Presidente.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi in giudizio, nonché a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha l'uso della firma sociale.

La sua carica dura per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.

Art.13

Il SEGRETARIO e/o Tesoriere è l'organo operativo ed esecutivo dell'Associazione.

I suoi compiti sono:

- ✍ curare la tenuta del libro dei soci;
- ✍ svolgere tutte le azioni di natura organizzativa necessarie al buon andamento e funzionamento dell'Associazione;
- ✍ redigere il verbale sia del Consiglio Direttivo che dell'Assemblea;
- ✍ predisporre le iniziative da attuare, previa delibera del Consiglio Direttivo;
- ✍ tenere la contabilità dell'Associazione;
- ✍ stilare il bilancio consuntivo e quello di previsione da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- ✍ effettuare e registrare i movimenti di cassa.

Il Presidente ed il Segretario depongono la firma di trattenuta in forma disgiunta sul c/c della banca, per operazione fino a 1.000,00 euro e congiunta per operazione superiore a tale importo.

Art.14

L'ASSEMBLEA è composta dalla generalità dei soci.

Essa è convocata dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante avviso da affiggere alla bacheca della Sede sociale almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione qualora siano presenti almeno i due terzi dei soci. In seconda convocazione qualunque ne sia il numero dei soci intervenuti.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre occorrono i due terzi dei soci presenti in assemblea per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina e la revoca dei liquidatori.

L'Assemblea determina la durata in carica del Consiglio Direttivo, i quali sono rieleggibili.

Art.15

Non sono accettati voti per corrispondenza.
Le deleghe sono ammesse soltanto tra soci, con un massimo di due per socio e NON sono cumulabili.

Art.16

Entro e non oltre cinque mesi dalla data di chiusura dell'esercizio dovrà essere convocata l'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio.

Art.17

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività da:

- ✍ quote associative;
- ✍ ogni bene mobile e immobile che diverrà di proprietà della stessa;
- ✍ eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- ✍ eventuali donazioni, erogazioni, lasciti, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura;
- ✍ contributi da privati o da Enti;
- ✍ quote derivanti da attività varie.

La quota sociale NON è trasmissibile e non rivalutabile.

E' vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.18

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di emettere un regolamento per l'attività dell'Associazione, ovvero più regolamenti per singoli settori di attività.
Può nominare tra i non soci Comitati scientifici anche per singole discipline.

Art.19

L'Assemblea dei soci, qualora lo ritenga opportuno, può nominare un Collegio di tre revisori dei conti, che durerà in carica quanto il Consiglio Direttivo.
Al Collegio spetterà la vigilanza sulla contabilità e sull'amministrazione dell'Associazione.

Art.20

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con le maggioranze previste dall'art.15 del presente Regolamento.

L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo dimesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che proseguono finalità analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui l'art.3. comma 190, della legge 23 dicembre 1996.

Art. 21

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, valgono le norme di legge in materia.